



COMUNE DI MURAZZANO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile alle ore 08:30 nella Sala delle adunanze.

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 8 in data 18 settembre 2020 avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza durante l'emergenza sanitaria COVID19" attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Dott. Carla Caterina BUE la quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

- 1 - VIGLIERCHIO Luca - Sindaco
- 2 - MERIGGIO Gianfranca - Assessore
- 3 - ALTARE Roberto - Assessore
- 4 -
- 5 -

	Presenza
	Sì
	Sì
	No
TOTALE PRESENTI	2
TOTALE ASSENTI	1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VIGLIERCHIO Luca – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 2, in data 03.03.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli artt. 52 e 62 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Rilevato che per il primo anno di applicazione del canone, per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, la data di scadenza del pagamento debba essere fissata il 31 maggio 2021;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio circa la regolarità tecnica e contabile dell'atto espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voto unanime-

D E L I B E R A

1) **di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come segue:

- tariffa ordinaria annua relativamente all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: € 30,00 per ogni metro quadrato o lineare;
- tariffa ordinaria giornaliera relativamente all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: € 0,60 per ogni metro quadrato o lineare;
- tariffa ordinaria annua relativamente alla diffusione permanente di messaggi pubblicitari: € 30,00 per ogni metro quadrato;
- tariffa ordinaria giornaliera relativamente alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari: € 0,60 per ogni metro quadrato;

2) **di approvare** le tariffe stabilite per tipologie specifiche di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni di cui al Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale, come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

3) **di approvare**, altresì, le tariffe per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche di cui al vigente Regolamento comunale, secondo l'allegata tabella alla presente deliberazione (Allegato 2);

4) **di dare atto** che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, stabiliti dal vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale;

5) **di dare atto** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

6) **di fissare**, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31 maggio 2021;

7) **di dichiarare**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COM.LE
Firmato digitalmente
BUE Dott.ssa Carla Caterina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
